

Dall'esportazione del rischio alla sua concretizzazione: il difficile equilibrio di tutele del terzo estraneo all'attività di impresa**

di Emanuele Nagni*

SOMMARIO: 1. Premessa: le aggravanti prevenzionistiche. – 2. La nuova dimensione del lavoro: dalla prospettiva 'spaziale' alla visione 'rischio-centrica'. – 3. L'orientamento estensivo e la crescente applicazione delle aggravanti. – 4. La duplice direzionalità della norma cautelare. – 5. La tutela del terzo, dalle pronunce di merito sul disastro ferroviario di Viareggio ai primi correttivi. – 6. L'inversione di tendenza della Cassazione: la 'concretizzazione' del rischio lavorativo. – 7. L'oscillante equilibrio ermeneutico verso le Sezioni Unite.

1. Premessa: le aggravanti prevenzionistiche

La capacità di espansione della disciplina eretta attorno al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in territorio penale, si è manifestata soprattutto in relazione allo spettro applicativo delle circostanze di cui agli artt. 589, comma 2 e 590, comma 3 c.p., che prevedono l'aggravamento della pena per le ipotesi di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi “con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”¹.

Tali *accidentalia delicti*, dapprima introdotti con l. 11 maggio 1966, n. 296 e poi sottoposti all'inasprimento sanzionatorio operato dalla l. 21 febbraio 2006, n. 102, raffigurano la presa d'atto legislativa della necessità di far fronte al fenomeno emergenziale delle morti bianche sul lavoro, da sempre in costante *escalation* nella realtà sociale italiana.

Tuttavia, in difetto di un espresso intervento normativo, l'applicazione delle circostanze prevenzionistiche è faticosamente ancorata alla valutazione

* Emanuele Nagni è dottore di ricerca presso l'Università degli Studi di Roma LINK e cultore della materia in Diritto penale, Diritto penale commerciale e Diritto penale del lavoro presso l'Università degli Studi di Roma Tre. e.nagni@rpcpenalisti.it

** Il saggio è stato preventivamente assoggettato alla procedura di referaggio prevista dalle regole editoriali della Rivista.

¹ Cfr. M. RICCARDI, *Aggravante prevenzionistica, rischio extralavorativo e tutela “estesa” dei terzi*, in “Giurisprudenza Penale Web”, 4, 24 aprile 2019, p. 10 ss.; F. GIUNTA, *Le aggravanti del “luogo di lavoro”: a proposito di un'espressione fuorviante*, in “disCrimen”, 11 dicembre 2021; M. PERSIANI, M. LEPORE, *Profilo storico legislativo del concetto di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*, in M. PERSIANI-M. LEPORE (a cura di), *Il nuovo diritto della sicurezza sul lavoro*, Milano, Utet Giuridica, 2012, p. 8 ss.

discrezionale dell'Autorità giudiziaria, la cui attenzione è rivolta all'identificazione dei destinatari della tutela antinfortunistica.

Infatti, se dal lato legislativo il sistema prevenzionistico orbita attorno alla posizione di garanzia del datore di lavoro e al tenore dell'art. 2087 c.c. che vincola l'imprenditore all'adozione di misure specificamente rivolte al lavoro², all'esperienza e alla tecnica per salvaguardare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, dal lato applicativo questa previsione – che presta la propria *ratio* alla rimproverabilità colposa del soggetto che non abbia evitato l'infortunio sul luogo di lavoro – potrebbe diventare il fulcro di contestazione delle aggravanti anche se la violazione non presenta un'immediata matrice antinfortunistica³.

È proprio da qui che si dovrà partire per esplorare i margini di una responsabilità che possa proiettarsi all'esterno ed estendersi anche oltre il tradizionale ambiente di lavoro, sino a ricomprendere nel bacino di tutele persino il soggetto terzo, estraneo ai processi imprenditoriali della catena di produzione e originariamente escluso dall'area dei rischi endoaziendali.

2. La nuova dimensione del lavoro: dalla prospettiva 'spaziale' alla visione 'rischio-centrica'

I dubbi di copertura della disciplina antinfortunistica a delle nuove figure soggettive devono anzitutto lasciare spazio alla certezza del dettato normativo, poiché è proprio l'art. 2 del d.lgs. n. 81/2008 a riconoscere il lavoratore come indiscutibile 'creditore' della sicurezza: questi è il primo e naturale destinatario delle tutele che devono essere assicurate dal datore di lavoro, in ragione della propria vulnerabile esposizione ai rischi insorgenti dallo svolgimento dell'attività lavorativa⁴.

² Per un ampio approfondimento sul punto, anche sui riflessi di indeterminatezza della disposizione in ordine ai criteri di imputazione oggettiva e soggettiva della responsabilità penale, v. D. PIVA, *La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, Napoli, Jovene, 2011, pp. 59-60, secondo cui «[...] l'estrema "genericità" degli obblighi di tutela ivi previsti si scontra con la "specialità" dell'obbligo di garanzia, che presuppone una relazione specifica di vicinanza, tale da far realmente dipendere la salvezza di un determinato bene giuridico dall'intervento di un soggetto la cui omissione esprima un'efficienza causale parificabile all'azione: al contrario, l'art. 2087 c.c. pone un obbligo di attivarsi per la predisposizione di misure cautelari idonee a prevenire il verificarsi di infortuni da cui neppure sembra potersi desumere, come fa qualche pronuncia di legittimità, un obbligo di sorveglianza del datore di lavoro sulle singole attività particolari».

³ In argomento, v. Cass. Pen., Sez. III, 6 novembre 2018, n. 50000, che si è espressa sulla posizione di garanzia datoriale derivante dall'art. 2087 c.c., identificata come disposizione di chiusura che lascia ricadere sul datore di lavoro la generica obbligazione di disporre di tutte le misure di sicurezza poste a presidio dei rischi che non sono espressamente richiamati da cautele specifiche. Nella medesima direzione, *ex multis*, v. anche Cass. Pen., Sez. IV, 28 marzo 2018, n. 18409; Cass. Pen., Sez. IV, 10 novembre 2015, n. 46979; Cass. Pen., Sez. IV, 18 settembre 2014, n. 42309.

⁴ A tal riguardo, *ex plurimis*, cfr. L. MONTUSCHI, *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, Milano, Franco Angeli, 1989; F. MALZANI, *Ambiente di lavoro e tutela della persona*, Milano, Giuffrè, 2014, p. 7 ss.; P. PASCUCCI, *Prevenzione, organizzazione e formazione. A proposito di un recente libro sulla sicurezza sul lavoro*, in "Diritto della Sicurezza sul Lavoro", 2016, 1, I, p. 70; F. STOLFA, *L'ambito di applicazione soggettivo*, in M. RUSCIANO-G. NATULLO (a cura di), *Ambiente e sicurezza sul lavoro*, Torino, Utet, 2007, p. 108; di recente, v. R. BLAIOTTA, *Diritto penale e sicurezza sul lavoro*, Torino, Giappichelli, 2020, p. 30 ss.

Come noto, la nozione legislativa di lavoratore è stata investita dal progressivo ampliamento soggettivo della sfera di rilevanza imposta dalla normativa di settore, che lo identifica in tutte le persone che, a prescindere dal proprio inquadramento contrattuale, esercitano un'attività, non necessariamente retribuita, nell'organizzazione di un soggetto pubblico o privato, anche se esclusivamente per finalità formative.

Nel concetto di lavoratore, in senso tendenzialmente sostanziale e universale, sono racchiuse tutte le diverse figure soggettive che rientrano nella sfera lavorativa e che guardano maggiormente alla dimensione delle finalità operative, al di fuori di ogni riconoscimento formale del rapporto di subordinazione.

Allora, non più vincolato ad una materiale fisicità, l'ambiente di lavoro cede il posto alla nuova nozione di 'organizzazione lavorativa' e, uscendo dal perimetro di localizzazione dello spazio aziendale, predilige una prospettiva di osservazione funzionale per identificare il soggetto passivo degli obblighi di sicurezza⁵.

Questa evoluzione concettuale, sempre più immersa nel costante avanzamento tecnologico che proietta ogni dimensione operativa alla sua smaterializzazione, ha radicalmente trasmutato il significato dell'ambiente di lavoro e dato alla luce nuovi rischi e nuovi obblighi di sicurezza, tutti sottoposti alla sfera di governo del datore di lavoro.

Il nuovo comun denominatore risulta dunque rinvenibile nella comunità di rischio, cui appartengono tutte le figure che detengono la legittimazione alla primaria direzionalità della tutela prevenzionistica e alle quali è riconosciuto il "diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica" (art. 9 della l. 20 maggio 1970, n. 300, c.d. Statuto dei lavoratori).

Per tali ragioni, l'approccio *risk-based* che deve caratterizzare oggi gli elementi aggreganti della disciplina consente un'applicazione virtuale della materia antinfortunistica⁶, preferendo l'organizzazione all'ambiente di lavoro e sposando la 'multidirezionalità' del rischio lavorativo⁷ rispetto alla sua originaria 'monodimensionalità'⁸.

⁵ Sul punto, v. M. RICCARDI, *Aggravante prevenzionistica*, cit., p. 14. Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 27 febbraio 2009, n. 13896, D'Ottavio; Cass. Pen., Sez. IV, 4 febbraio 2004, n. 31303, in "Guida al diritto", 2004, 36, p. 65.

⁶ In proposito, v. C. PERINI, *Adattamento e differenziazione della risposta punitiva nella "società del rischio"*, in "Diritto Penale Contemporaneo"; F. STELLA, *Giustizia e modernità*, Milano, Giuffrè, 2013, p. 221 ss.; F. CENTONZE, *La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2004; V. TORRE, voce *Organizzazioni complesse e reati colposi*, in M. DONINI (a cura di), voce *Reato colposo*, "Enciclopedia del diritto", Milano, Giuffrè, 2021, p. 900.

⁷ Con riguardo alla *multidirezionalità* del rischio nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, inteso come obiettivo in grado di coniugare la tutela del lavoro a quella dell'ambiente, si consiglia di v. S. BUOSO, A. LASSANDARI, F. MARTELLONI, *Lavoro e ambiente nell'Antropocene: il problema e il sistema*, in "Lavoro e Diritto", 2022, 1; ID., *Lavoro e ambiente nell'Antropocene: le regole e la prospettiva*, in "Lavoro e Diritto", 2022, 2.

⁸ Cfr. M. RICCARDI, *Aggravante prevenzionistica*, cit., p. 10 ss.; A. SALENTO, *Concezioni di organizzazione e tutela della sicurezza sul lavoro. Osservazioni sul Decreto Legislativo 81/2008*, in B. MAGGI-

3. L'orientamento estensivo e la crescente applicazione delle aggravanti

A riconoscere una prima estensione applicativa della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro era stato un pionieristico filone interpretativo della giurisprudenza di legittimità, che aveva rinvenuto anche nelle persone estranee all'attività lavorativa, presenti sul luogo di lavoro, il credito di sicurezza già riconosciuto al lavoratore.

Infatti, sin dalle pronunce della Cassazione degli anni Settanta e Ottanta, anche le figure non strettamente lavorative erano già state del tutto equiparate, nei termini della salvaguardia della propria integrità fisica, ai soggetti che prestavano l'attività lavorativa nell'organizzazione del datore di lavoro⁹.

La Suprema Corte era giunta a tali conclusioni sulla base di considerazioni diverse, che vedevano l'ampliamento della copertura antinfortunistica all'intero ambiente di lavoro, ivi compresi tutti coloro che anche occasionalmente vi facessero accesso, a prescindere dal vincolo soggettivo formalmente riconosciuto in sede contrattuale e dalle necessità squisitamente riferibili all'esecuzione di mansioni lavorative. Inoltre, l'esercizio dell'attività imprenditoriale doveva essere inteso in senso globale e dinamico, quale realtà interessata da un'espansione e da un movimento tanto costanti da non restare incardinata al livello di mera astrazione statica, ma tale da ricomprendere anche gli estranei ammessi nello stabilimento.

Così, sul finire degli anni Novanta, la giurisprudenza di legittimità ha attratto nell'orbita della rimproverabilità colposa anche il datore di lavoro che non avesse adottato le misure tecnico-organizzative in grado di impedire il contatto indiretto con l'amianto da parte della moglie del lavoratore, quando quest'ultima incorresse nell'*exitus* fatale a causa di asbestosi e mesotelioma pleurico contratti nella costante esposizione alla sostanza cancerogena attraverso le attività quotidiane di sbattimento, spazzolatura e pulitura a mano degli indumenti di lavoro del proprio coniuge¹⁰.

Dunque, il diritto vivente ha sempre più guardato all'applicabilità delle aggravanti antinfortunistiche non solo quando la vittima sia un lavoratore o una figura ad esso equiparata all'interno dell'organizzazione, ma anche se sia un soggetto che entri in contatto più o meno diretto con l'ambiente di lavoro¹¹.

G. RULLI (a cura di), *Decreto Legislativo 81/2008. Quale prevenzione nei luoghi di lavoro?*, Bologna, Tao Digital Library, 2011, p. 40 ss.

⁹ *Ex multis*, v. Cass. Pen., Sez. IV, 12 maggio 1981, n. 8351, Pace, in "Giustizia Penale", 1982, II, p. 224; Cass. Pen., Sez. IV, 3 giugno 1993, n. 6730, Pusceddu, *ivi*, 1994, 11, p. 2775; Cass. Pen., Sez. IV, 26 aprile 1998, n. 5020, Mustone, in "Igiene e sicurezza del lavoro", 1998, 6, p. 338.

¹⁰ Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 15 maggio 2003, n. 27975. Si v., sulla pronuncia, il commento di E. DI SALVO, *Tumori da amianto e nesso di causalità*, in "Cassazione penale", 2005, p. 429 ss.; sul punto, anche R. BARTOLI, *Responsabilità penale da amianto: una sentenza destinata a segnare un punto di svolta?*, in "Cassazione penale", 2011, n. 5, p. 1712 ss.

¹¹ Sulla necessità che la disciplina prevenzionistica possa salvaguardare anche i soggetti terzi all'attività di impresa, sempreché si trovino all'interno dell'ambiente di lavoro, cfr., *ex multis*, Cass. Pen., Sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 3774. In tal senso, il riferimento è diretto a quanti vi abbiano fatto accesso (Cass. Pen., Sez. IV, 24 agosto 2016, n. 35336; Cass. Pen., Sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 1715; Cass. Pen., Sez. IV, 1° dicembre 2010, n. 42465), vi siano entrati (Cass. Pen., Sez. IV, 21 febbraio 2012, n. 6865) ovvero ne siano frequentatori (Cass. Pen., Sez. IV, 6

Dall'ampiezza della posizione di garanzia rivestita dal vertice della gestione aziendale¹², l'accertamento giudiziale ha quindi iniziato ad assicurare la tutela antinfortunistica verso tutti coloro che svolgessero ogni attività (anche indiretta) funzionale all'organizzazione dell'impresa, fondando l'applicabilità della normativa prevenzionistica sul solo collegamento eziologico intercorrente tra l'evento lesivo dell'infortunio e l'infrazione delle norme cautelari atte ad impedirlo, senza la necessità di differenziare i soggetti terzi dai lavoratori.

Alla responsabilità datoriale sono ascritti non solo obblighi di tutela specifica dei dipendenti e dei soggetti in ogni caso presenti nell'organizzazione per ragioni riferibili al proprio apporto lavorativo all'impresa, ma anche veri e propri doveri di protezione verso il soggetto indeterminato inseritosi nel raggio d'azione della struttura imprenditoriale: la fonte delle obbligazioni può essere normativa, pattizia o derivante da un'assunzione di fatto¹³, ma il datore di lavoro deve sempre impedire l'esposizione ai rischi lavorativi verso chi entri nel proprio campo di copertura¹⁴.

Sulla scorta di tale orientamento, allora, anche negli anni Duemila, la Cassazione ha continuato a riconoscere che le circostanze aggravanti in questione dovessero applicarsi nei casi di infortuni di soggetti estranei all'attività di impresa, con i giusti temperamenti in base al grado di prossimità rispetto alla sfera operativa dell'azienda¹⁵.

Così, allentando le maglie del vincolo pertinenziale dell'impresa, l'orientamento ermeneutico predominante ha suggellato uno spettro applicativo più vasto per l'aggravante prevenzionistica, ritenuta efficace anche qualora il terzo sia stato folgorato sul cantiere per coadiuvare le attività del subappaltatore¹⁶

agosto 2009, n. 32302). Cfr. G. LUCCHETTI, *La tutela dei frequentatori a vario titolo degli ambienti di lavoro*, in M. PERSIANI-M. LEPORE (a cura di), *Il nuovo diritto della sicurezza del lavoro*, cit., p. 119 ss.

¹² Nel richiamo alla controllabilità propria della visione d'oltralpe, l'imputazione della responsabilità non risiederebbe nella pura produzione dell'evento, ma nella messa in atto di un pericolo da cui questo sia successivamente scaturito. Il concetto deve essere necessariamente distinto dalla controllabilità della condotta, rinviandosi sull'argomento a D. PIVA, *Le componenti impulsive della condotta. Tra imputabilità, (pre)colpevolezza e pena*, Napoli, Jovene, 2020, p. 31 ss.

¹³ V. Cass. Pen., Sez. IV, 9 luglio 2010, n. 42465, Angiulli, in "C.E.D. Cassazione", 2010, rv. 248918. In proposito, a più riprese, D. PIVA, *La responsabilità del "vertice"*, cit., *passim*.

¹⁴ Sulla nuova dimensione del rischio ai fini dell'accertamento del nesso di causalità, v. G. MARINUCCI-E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, 10^a ed., Milano, Giuffrè, 2021, p. 261; D. PULITANÒ, *Diritto penale*, 9^a ed., Torino, Giappichelli, 2021, p. 172 ss.; A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, 9^a ed. riv. e agg. da V. MILITELLO-M. PARODI GIUSINO-A. SPENA, Milano, Giuffrè, 2020, p. 387 ss. R. BLAIOTTA, *Causalità giuridica*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 28 ss.; M. DONINI, *Il garantismo della "condicio sine qua non" e il prezzo del suo abbandono. Contributo all'analisi dei rapporti tra causalità e imputazione*, in AA.VV., *Studi in onore di Mario Romano*, II, Napoli, Jovene, 2011, p. 920.

¹⁵ Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 7 febbraio 2008, n. 10842, Caturano e altri, in "Cassazione penale", 2009, 1, p. 201; Cass. Pen., Sez. IV, 10 giugno 2010, n. 38991, Quaglierini, in "Rivista penale", 2011, 7-8, p. 788, commentata da R. ROVERO, E. DEL FORNO, *Posizione di garanzia e responsabilità dei vertici aziendali per danni alla salute del lavoratore*, in "Rivista penale", 2011, 7-8.

¹⁶ v. Cass. Pen., Sez. IV, 6 febbraio 1989, n. 6025, Terranova, in "Cassazione penale", 1990, 6, p. 1055 ss.; in senso analogo, cfr. anche Cass. Pen., Sez. IV, 29 giugno 1981, Accardo, *ivi*, 1982, 11, p. 1866 ss.

ovvero sia rimasto ferito nel corso dell'allestimento volontario della festa parrocchiale¹⁷.

Stante il decisivo *iter* intrapreso dalla giurisprudenza di legittimità, l'osservanza delle norme di cautela sottostanti alle misure di sicurezza è allora apparsa più distante dalla tradizionale accezione lavorativa, perché ormai legata anche a vincoli di amicizia, solidarietà e riconoscenza, purché all'interno di un luogo identificabile come lavorativo anche solo astrattamente.

4. *La duplice direzionalità della norma cautelare*

L'approccio casistico ha così evidenziato una prima linea di confine, perché la posizione di garanzia datoriale non parte più dalla natura del prestatore d'opera (formalmente vincolato dal contratto di lavoro subordinato o di collaborazione), ma dal fattore di rischio e dalla sua potenzialità lesiva verso tutti coloro che possano venirne in contatto¹⁸.

A fronte del pericolo lavorativo è costantemente posto un canone di cautela e la prospettiva della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume una prospettiva bidirezionale: la rilevanza endoaziendale degli interessi in gioco deve cedere il passo alla valorizzazione del bene protetto di cui all'art. 32 Cost., che richiama sotto la propria tutela tutte le violazioni della norma cautelare, anche se extralavorative.

Questa dimensione si rivolge non solo a quanti rivestano una posizione 'privilegiata' per l'insorgenza del pericolo lavorativo e siano sottoposti alla sfera di vigilanza datoriale, ma ricomprende l'intera generalità dei consociati. Pertanto, la protezione antinfortunistica del terzo deve attenersi ai limiti inferiori della pubblica incolumità e il giudicante deve ancorare la propria decisione alla funzionalità delle norme cautelari e alla relativa direzionalità nei confronti dei soggetti di volta in volta ricompresi nella sfera di rischio¹⁹.

In altri termini, è necessario guardare alla natura intrinseca della norma di cautela, che accoglie una dimensione 'oggettiva' se il precetto si riferisce, ad esempio, ai requisiti di conformità delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori (art. 70 del d.lgs. n. 81/2008) e viene posta a presidio della salute di chi entri in contatto con l'ambiente di lavoro²⁰, dato che la fonte di responsabilità

¹⁷ Ci si riferisce a Cass. Pen., Sez. IV, 16 gennaio 2008, n. 7730, Musso, in "Cassazione penale", 2008, 9, p. 3314 ss., commentata da E. DEL FORNO, *Infortunio sul lavoro in ambito volontaristico: la responsabilità*, in "Rivista penale", 2009, 2, p. 183.

¹⁸ v. Cass. Pen., Sez. IV, 7 novembre 2001, n. 7726, Bassano, in "Cassazione penale", 2003, 4, p. 1303.

¹⁹ Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 24 giugno 2008, n. 37079, Ansaloni, in "Cassazione penale", 2009, 7, p. 3069 ss.; Cass. Pen., Sez. IV, 20 aprile 2005, n. 11351, Stasi, in "Guida al diritto", 2006, 20, p. 102; dapprima, Cass. Pen., Sez. IV, 4 maggio 1993, n. 6686, Moresco, in "Cassazione penale", 1994, 11, p. 2773 ss.

²⁰ Così, Cass. Pen., Sez. IV, 8 novembre 2005, n. 14175, Zucchiati, in "Rivista penale", 2007, p. 226 ss. Sulla diversificazione in termini di direzionalità del canone di cautela, v. M. RICCARDI, *Aggravante prevenzionistica*, cit., p. 30.

datoriale risiede nell'intero raggio d'azione del macchinario fallato²¹.

Ad un diverso convincimento, invece, approderebbe il giudice chiamato a pronunciarsi sull'infortunio per violazione di una norma cautelare avente una peculiare connotazione soggettiva: basti pensare, a titolo paradigmatico, agli obblighi di sorveglianza sanitaria (artt. 41 e ss. del d.lgs. n. 81/2008) rivolti alla tutela dei soli lavoratori e inapplicabili per coloro che non rivestano tale qualifica.

Insomma, nella valutazione applicativa delle aggravanti, l'esegesi giudiziaria deve anzitutto investire la portata del canone di cautela che, solo se caratterizzato da una valenza oggettiva con un destinatario indeterminato, potrebbe imporre al garante una gestione dei rischi anche all'esterno della struttura organizzativa, a cui si espongono tutti coloro che entrino in contatto con l'ambiente di lavoro anche a titolo occasionale o del tutto inavvertitamente²².

5. *La tutela del terzo, dalle pronunce di merito sul disastro ferroviario di Viareggio ai primi correttivi*

Più recentemente, il formante ermeneutico 'estensivo' è stato avallato anche nell'accertamento di merito svoltosi sul disastro ferroviario di Viareggio²³.

Come noto, nella sera del 29 giugno 2009, il deragliamento del treno merci Trecate-Gricignano che trasportava GPL è stato causato dall'avanzato stato corrosivo dell'assile del primo carro che, una volta ceduto, ne ha determinato il ribaltamento e lo squarcio della cisterna. La fuoriuscita del gas su tutta l'area della stazione e la zona circostante ha così prodotto una violenta esplosione e l'incendio dell'abitato limitrofo alla sede ferroviaria.

Per la tragedia – che ha comportato la morte di trentadue persone, le lesioni gravi e gravissime di diverse vittime, la distruzione totale o il grave danneggiamento di innumerevoli veicoli e abitazioni circostanti – sono state chiamate a giudizio trenta persone fisiche (fra cui gli esponenti dell'organo di gestione e i dirigenti di alcune imprese del gruppo Ferrovie dello Stato e di altre società che avrebbero dovuto garantire la regolare manutenzione del carro) per i reati di disastro ferroviario colposo, incendio colposo, omicidio e lesioni personali colpose aggravati dalla violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

²¹ In proposito, si suggerisce di v. P. VENEZIANI, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, G. MARINUCCI, E. DOLCINI (diretto da), Vol. III, *I delitti contro la vita e l'incolumità individuale*, Tomo II, *I delitti colposi*, Padova, Cedam, 2003, p. 468 ss.

²² Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 9 luglio 2010, n. 42465, Angiulli, rv. 248918; Cass. Pen., Sez. IV, 1° luglio 2009, n. 37840, Vecchi, rv. 245274; Cass. Pen., Sez. IV, 10 novembre 2005, n. 2383, Losappio, rv. 232916.

²³ V. Trib. Lucca, 31 luglio 2017, n. 222, con commento di R. CARLONI, V. GROMIS DI TRANA, *La sentenza del Tribunale di Lucca relativa al disastro ferroviario di Viareggio: l'applicabilità erga omnes delle norme prevenzionistiche; le posizioni di garanzia; i principi espressi rispetto alla normativa d.lgs. 231/2001*, in "La Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti", 2018, 1, p. 239 ss. In proposito, v. anche M. RICCARDI, *Aggravante prevenzionistica*, cit., p. 33. Sul punto, v. S. TORDINI CAGLI, *Il disastro ferroviario di Viareggio: il punto su rischio lavorativo ed oggetto di tutela della normativa prevenzionistica*, in "disCrimen", 16 febbraio 2022.

Inoltre, a sette società è stato imputato l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001²⁴, con l'accusa di aver commesso i delitti aggravati di lesioni personali colpose e di omicidio colposo²⁵.

I primi due gradi di giudizio hanno aderito all'orientamento estensivo, ritenendo che dovessero entrare nella sfera di rischio governata dal garante (ben oltre lo 'spazio' ordinario di svolgimento delle mansioni lavorative) non solo i soggetti appartenenti all'organizzazione, ma anche coloro che, seppur involontariamente, si esponessero alla fonte di pericolo.

In altri termini, l'inosservanza dell'obbligo di garantire l'efficacia della norma antinfortunistica è ascrivibile in capo alla posizione di garanzia anche sul fronte 'extralavorativo', perché il datore deve impedire l'evento lesivo con una valutazione apprezzabile *ex ante* in senso oggettivo, che ricomprenda anche le cause antecedenti o simultanee che determinano la possibile moltiplicazione dei rischi sottoposti alla sua originaria sfera di governo.

Fra i fattori eziologici ascrivibili alla responsabilità datoriale vi sono altresì le circostanze attinenti alla persona offesa che determinano anche a sorpresa l'allargamento dell'area di rischio, ad eccezione dei casi di cui all'art. 41, comma 2 c.p.²⁶. Infatti, se il comportamento del lavoratore o del terzo sia tanto imprevedibile ed eccezionale²⁷ da essere definito 'abnorme' e tale da innescare un rischio eccentrico²⁸, il collegamento eziologico astrattamente sussistente fra l'omissione del garante e l'infortunio occorso viene nettamente reciso.

²⁴ Sulla previsione in questione e sulla complessità legata alla sua applicabilità, cfr., *ex multis*, D. CASTRONUOVO, Sub art. 25-septies, in D. CASTRONUOVO, G. DE SIMONE, E. GINEVRA, A. LIONZO, D. NEGRI, G. VARRASO (a cura di), Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi, I ed., Milano, Wolters Kluwer, 2019, p. 600 ss.

²⁵ Per un approfondimento sulle fattispecie, v. D. CASTRONUOVO, *La responsabilità colposa nell'esercizio di attività produttive. Profili generali in tema di omicidio o lesioni per violazione delle discipline sulla sicurezza del lavoro o dei prodotti*, in A. CADOPPI-S. CANESTRARI-M. PAPA (a cura di), *I delitti contro la persona*, I, Torino, Utet giuridica, 2006, p. 590; ID., *Le fonti della disciplina penale della sicurezza del lavoro*, in D. CASTRONUOVO-F. CURI-S. TORDINI CAGLI-V. TORRE-V. VALENTINI (a cura di), *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, II ed., Torino, Giappichelli, 2021, p. 16.

²⁶ Cfr. F. ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, Torino, Giappichelli, 1960, rist. ed. Padova, Cedam, 1934; A.A. DALIA, *Le cause sopravvenute interruttrive del nesso causale*, Napoli, Jovene, 1975, p. 56 ss.; M. ROMANO, sub art. 41, *Commentario sistematico del codice penale*, I, 3^a ed., Milano, Giuffrè, 2004, p. 398 ss.

²⁷ In tema di infortuni dovuti alla interferenza di comportamenti "abnormi", per la dottrina recente, v. E. MEZZETTI, *Autore del reato e divieto di "regresso" nella società del rischio*, Napoli, Jovene, 2021, *passim*; D. PIVA, *La responsabilità del "vertice"*, cit., p. 32 ss.; mentre per le voci più risalenti, cfr. O. VANNINI, *Ancora sul problema della causalità*, in "Annali di diritto e procedura penale", 1935, p. 1335 ss.; G. BATTAGLINI, *L'interruzione del nesso causale*, Milano, Giuffrè, 1954, p. 3; R. PANNAIN, *Diritto penale*, 2^a ed., Torino, Utet, 1950, p. 263 ss.

²⁸ In questo senso, di recente, v. Cass. Pen., Sez. IV, 21 ottobre 2021, n. 42110, Daniele e altri, in "C.E.D. Cassazione", 2022; Cass. Pen., Sez. IV, 13 ottobre 2021, n. 46393, Giovannini, in "Guida al diritto", 2022, p. 3. Già prima, Cass. Pen., Sez. IV, 5 maggio 2015, n. 41486, Viotto, *ivi*, 2016, 2, p. 82, secondo cui l'abnormità racchiude «quelle condotte poste in essere in maniera imprevedibile dal prestatore di lavoro al di fuori del contesto lavorativo e che, quindi, nulla hanno a che vedere con l'attività svolta»; mentre, l'esorbitanza indica quelle «che fuoriescono dall'area di rischio che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva, e che non rientrano nell'ambito delle mansioni, ordini, disposizioni concernenti il contesto lavorativo». Analogamente, v. Cass. Pen., Sez. IV, 25 settembre 2001, Intrevado, in "Cassazione penale", 2003, p. 1209. Sul punto, si consenta un rinvio a E. NAGNI, *Il*

Inoltre, l'azione estensiva della materia prevenzionistica non può presentare caratteri di ubiquità, perché altrimenti le relative tutele dovrebbero indiscriminatamente applicarsi ovunque e in modo assoluto, come nella pubblica via, generalmente destinata al transito dei veicoli e al camminamento pedonale, dove chiunque può entrare in contatto con l'area di rischio extralavorativa, ma solo se occasionalmente adibita ad area cantieristica²⁹.

Insomma, l'approccio sostanzialista della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve pur sempre scontrarsi con l'imprescindibile correlazione fra l'ambiente di lavoro e l'esecuzione dell'opera lavorativa, perché l'area di rischio ricomprende tutte le attività che implicano delle prestazioni lavorative e non anche tutti i luoghi teoricamente interessabili dalle misure antinfortunistiche.

6. *L'inversione di tendenza della Cassazione: la 'concretizzazione' del rischio lavorativo*

Nel solco di tali correttivi, invero, si è orientata proprio la decisione della Suprema Corte sui ricorsi presentati avverso la sentenza di secondo grado sul disastro di Viareggio³⁰ che, pur riconoscendo la sussistenza del delitto di omicidio colposo plurimo in capo a nove imputati, ha prosciolto per l'intervenuta estinzione del reato tutte le posizioni che non avevano rinunciato alla prescrizione spirata a causa dell'esclusione dell'aggravante prevenzionistica³¹.

Con una decisiva battuta d'arresto rispetto al passato, la Cassazione, focalizzandosi sul rilievo assunto nei fatti dalle circostanze previste dagli artt. 589, comma 2 e 590, comma 3 c.p., ha quindi interpretato restrittivamente la disciplina antinfortunistica, relegandone la portata applicativa al contesto della c.d. 'concretizzazione del rischio'³².

In accoglimento delle doglianze degli imputati, infatti, la Corte non ha esitato

comportamento del lavoratore come fattore di interruzione del nesso causale (al di là di mere questioni semantiche), in "Diritto Penale e Processo", 2022, p. 5.

²⁹ In questa prospettiva di approfondimento, v. Cass. Pen., Sez. IV, 4 dicembre 2015, n. 48246; Cass. Pen., Sez. IV, 12 giugno 2015, n. 24857.

³⁰ Cass. Pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899. Cfr. S. TORDINI CAGLI, *Il disastro ferroviario di Viareggio*, cit.; P. BRAMBILLA, *Disastro ferroviario di Viareggio: le motivazioni della sentenza di Cassazione*, in "Sistema Penale", 9 novembre 2021; M. MANTOVANI, *Il disastro ferroviario di Viareggio e la normativa in materia di sicurezza sul lavoro*, in "Diritto Penale Economia e Impresa", 2021.

³¹ Per l'analisi di dettaglio della pronuncia, si rinvia a M.F. CARRIERO, V. CAMURRI, *La Cassazione sul "disastro di Viareggio": l'aggravante antinfortunistica e la giurisdizione sugli enti stranieri*, in "Archivio Penale", 1, 2022; C. VALBONESI, *La regola cautelare nell'era del rischio: note a margine della sentenza per il disastro ferroviario di Viareggio*, in "disCrimen", 14 gennaio 2022; P. BRAMBILLA, *Disastro ferroviario di Viareggio*, cit.

³² Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte assume il seguente tenore: «*ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 589, comma 2 (e art. 590, comma 3, c.p.), la locuzione "se il fatto è commesso [...] con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" va interpretata come riferita ad eventi nei quali risulta concretizzato il rischio lavorativo, per essere quelli causati dalla violazione di doveri cautelari correlati e tale tipo di rischio; e per rischio lavorativo deve intendersi quello derivante dallo svolgimento di attività lavorativa e che ordinariamente ha ad oggetto la sicurezza e la salute dei lavoratori ma può concernere anche la sicurezza e la salute di terzi, ove questi vengano a trovarsi nella medesima situazione di esposizione del lavoratore*».

nel riconoscere che la locuzione di 'norme per la prevenzione degli infortuni' debba riferirsi ai soli casi in cui la violazione riguardi le misure per la sicurezza dei lavoratori (o degli altri soggetti assimilabili)³³ efficaci durante l'esecuzione delle attività di lavoro.

Ne consegue, allora, che la normativa prevenzionistica non può rimuovere o ridurre a priori un rischio generico e astratto di eventi che possono dare luogo all'infortunio, ma si applica solo quando si è concretizzato il rischio specifico sottoposto allo spettro di vigilanza di chi riveste la posizione di garanzia³⁴, altrimenti il giudicante rischierebbe di incorrere nella violazione del divieto di analogia *in malam partem*, contravvenendo al dettato costituzionale su cui si erige l'intero ordinamento penale³⁵.

Conclusivamente, pur tenendo conto della possibile estensione di tutele verso i soggetti estranei all'organizzazione del datore di lavoro, la Corte è inaspettatamente approdata ad un esito opposto, che riconosce la concreta verifica del rischio solo se l'esposizione al pericolo avvenga in modo non occasionale da parte del terzo, il quale entra in contatto con la sfera di rischio lavorativo nelle medesime circostanze spazio-temporali in cui si trovi il lavoratore o un soggetto ad esso equiparato³⁶.

7. L'oscillante equilibrio ermeneutico verso le Sezioni Unite

Rispetto all'orientamento ermeneutico sinora consolidato³⁷, l'ultimo approdo di legittimità ha stabilito che il fulcro della tutela antinfortunistica non risiede sulla sola posizione di garanzia e sui connaturati poteri impeditivi del risultato lesivo prodotto a causa della condotta omissiva impropria colposamente posta in essere, ma ha prediletto, aderendo al filone interpretativo più recente³⁸, un'impostazione garantista, che ricostruisce i profili oggettivi della responsabilità del datore di lavoro solo dopo aver identificato la regola cautelare (generica o

³³ Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 17 luglio 2012, n. 1715, Ciurletti e altro; Cass. Pen., Sez. IV, 25 maggio 2007, 36135, in "Guida al diritto", 2007, 10, p. 61.

³⁴ In tal senso, v. Cass. Pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, p. 306.

³⁵ Per utilizzare le parole pronunciate dalla Corte, invero, «*in assenza di chiari indici della tipologia di rischio al cui governo è posta la regola cautelare va adottata un'interpretazione pro reum*». Cass. Pen., n. 32899/2021, cit., p. 308. A tal riguardo, con riferimento al disastro ferroviario di Viareggio, v. M. RICCARDI, *Aggravante prevenzionistica*, cit., p. 36.

³⁶ Cfr., Cass. Pen., n. 32899/2021, p. 311.

³⁷ Stando a tale orientamento, la previsione di cui all'art. 2087 c.c. di per sé giustificherebbe nei confronti del datore di lavoro il giudizio di rimproverabilità colposa per non aver impedito l'infortunio occorso, senza la necessità di individuare una norma di cautela specifica da cui desumere le prescrizioni della misura di sicurezza concretamente attuabile. Sul punto, v. Cass. Pen., n. 32899/2021, cit., p. 292. Per un approfondimento sulle garanzie datoriali, v. R. GUARINIELLO, *Datore di lavoro: definizione e compiti*, in "Diritto e pratica del lavoro", 1996, 5; V. MONGILLO, *La delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro alla luce del D. Lgs. n. 81/2008 e del Decreto "correttivo". Condizioni di ammissibilità e dovere di vigilanza del delegante*, in "Diritto Penale Contemporaneo", 2, 2012, p. 92; M. RICCARDI, *Aggravante prevenzionistica*, cit., p. 37.

³⁸ A titolo esemplificativo, v. Cass. Pen., Sez. IV, 8 gennaio 2015, n. 5404, Rv. 262033.

specifica) da cui si desume la misura che avrebbe dovuto essere adottata per scongiurare l'evento dannoso *ex ante* prevedibile ed evitabile³⁹.

In altre parole, a differenza di quanto riconosciuto dalla Corte territoriale di Firenze⁴⁰, per ritenere sussistenti le aggravanti in discorso non basta che l'infortunio si sia verificato nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa, ma è necessario che l'evento (anche se a danno di soggetti terzi) abbia rappresentato la concretizzazione del rischio lavorativo⁴¹ e che sussista il legame causale fra il comportamento del garante e la produzione dell'evento⁴².

Per evitare una valutazione erroneamente generalizzante degli addebiti antinfortunistici, dunque, non si tratterebbe di unificare i singoli eventi prodotti dalle condotte degli imputati in un unico e totalizzante 'infortunio' sul lavoro⁴³, ma

³⁹ Letteralmente, la Corte stabilisce che «la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso». Cass. Pen., n. 32899/2021, cit., p. 292. Sull'importanza di determinare la finalità preventiva della norma violata, ai fini dell'accertamento della responsabilità colposa v., per tutti, G. MARINUCCI, *La colpa per inosservanza di leggi*, Milano, Giuffrè, 1965, p. 219 ss.

⁴⁰ Corte d'App. Firenze, Sez. III, 16 dicembre 2019, n. 3733.

⁴¹ Nei termini della violazione della regola di diligenza e della sua concretizzazione nella creazione di un pericolo corrispondente, *ex multis*, I. PUPPE, Vor §13, in *Nomos Kommentar zum Strafgesetzbuch*, Baden-Baden, 1995-2003, Rn. 213, alla cui tesi si oppone K. DIEHL, *Das Regressverbot als allgemeine Tatbestandsgrenze im Strafrecht*, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien, 1997; sul punto, v. altresì D. BRUNELLI, *Il diritto penale delle fattispecie criminose. Strumenti e percorsi per uno studio avanzato*, 3ª ed., Torino, Giappichelli, 2019, p. 181 ss.

⁴² Ci si riferisce, *expressis verbis*, alla prova dell'efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito nel richiamo operato dalla Corte ai cardini della teoria dell'imputazione oggettiva dell'evento. Sul punto, per la dottrina tedesca, cfr. C. ROXIN, *La problematica dell'imputazione oggettiva*, in *Politica criminale e sistema del diritto penale. Saggi di teoria del reato*, Napoli, ESI, 1998; in Italia, invece, v. M. DONINI, *Lettura sistematica delle teorie della imputazione obiettiva dell'evento*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 1989, p. 1115 ss.; ID., *La causalità omissiva e l'imputazione per l' "aumento del rischio"*. Significato teorico e pratico delle tendenze attuali in tema di accertamenti eziologici probabilistici e decorsi causali ipotetici, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 1999, p. 32 ss.; A. PAGLIARO, *Imputazione obiettiva dell'evento*, in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 1992, p. 779 ss.; C. LONGOBARDO, *Causalità e imputazione oggettiva*, Napoli, ESI, 2011; R. BLAIOTTA, *La causalità giuridica alla luce della teoria del rischio*, Intervento al Convegno "Causalità e imputazione oggettiva dell'evento", 24 novembre 2005, in "Cassazione penale", 2007, p. 365 ss.; O. DI GIOVINE, *Lo statuto epistemologico della causalità penale tra cause necessarie e condizioni sufficienti*, in G. DE FRANCESCO-G. MORGANTE (a cura di), *Il diritto penale di fronte alle sfide della "società del rischio". Un difficile rapporto tra nuove esigenze di tutela e classici equilibri di sistema*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 205 ss.; D. PIVA, *Rischio penale per l'altrui interferenza e cumulo di responsabilità nelle attività di cantiere*, in F. COMPAGNA (a cura di), *Responsabilità individuale e responsabilità degli enti negli infortuni sul lavoro*, Napoli, Jovene, 2012, p. 217 ss. Nella letteratura tedesca, si rinvia a G. SPENDEL, *Die Kausalitätsformel der Bedingungsstheorie für die Handlungsdelikte. Eine kritische Untersuchung der Conditio-sine-qua-non Formel im Strafrecht*, Herborn, Beck, 1948, ripreso e discusso da F. STELLA, *La descrizione dell'evento*, I, *L'offesa - Il nesso causale*, Milano, Giuffrè, 1970, p. 82 ss.; G. STRATENWERTH, *Arbeitsteilung und ärztliche Sorgfaltspflicht*, in P. BOCKELMANN-W. GALLAS (a cura di), *Festschrift für Eberhard Schmidt*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1961, p. 383 ss.

⁴³ I giudici di merito avrebbero «fuso i singoli eventi in un unico complessivo evento, aprioristicamente qualificato "infortunio sul lavoro"», anziché verificare «per ciascun imputato se le norme a contenuto cautelare da ognuno violate, con effetto sul meccanismo causale che ha condotto agli omicidi loro ascritti, siano o meno da qualificarsi come "norme per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro"». Infatti, «palesamente erronea è quindi l'affermazione per la quale, avendo i due macchinisti del treno deragliato e il personale operante nella stazione di Viareggio corso un gravissimo rischio di lesioni, non si può dubitare che il sinistro si sia verificato "nel corso di un'attività lavorativa, in danno di lavoratori e con violazione delle norme poste a loro tutela". In tal modo, si ripete, viene smarrito il dato,

di esplorare la concreta violazione delle singole norme cautelari atte a prevenire l'evento⁴⁴.

Insomma, per stabilire una rimproverabilità colposa e definire la condotta che avrebbe dovuto tenersi, una valutazione esclusivamente rivolta alla posizione datoriale non appare sufficiente, poiché lo spettro dell'accertamento deve rivolgersi alle norme cautelari specifiche che mirano alla prevenzione del rischio concreto.

Pertanto, alla luce di tale arresto, ci si chiede se solo una pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte possa mettere a tacere l'annosa questione della tutela antinfortunistica del soggetto estraneo all'ambiente di lavoro, perché la complessa matrice evolutiva della disciplina prevenzionistica impone di non poter più trascurare la salvaguardia dei terzi che, pur non rientrando direttamente nell'orbita dei rischi lavorativi, possono restare vittime del *vacuum* legislativo.

Invero, nel solco tracciato dalle diverse oscillazioni giurisprudenziali interrogatesi sulle molteplici accezioni di 'prossimità' dei soggetti che costellano un ambiente lavorativo indubbiamente più fluido rispetto al passato, la riflessione degli addetti ai lavori non sembra più rinviabile, poiché gli obblighi di prevenzione e le correlate responsabilità datoriali del d.lgs. n. 81/2008 devono virtualmente fuoriuscire dalla propria *sedes materiae* e proiettarsi fino a tutelare concretamente ogni 'contatto' con l'organizzazione lavorativa, identificando *ex ante* i margini di esportazione del rischio.

Nella vicenda del disastro ferroviario di Viareggio, si è visto, gli eventi lesivi si sono fatalmente riversati sugli abitanti del *locus commissi delicti* estranei alla sfera di governo del rischio lavorativo e i giudici di merito non si sono sottratti dal riconoscere nei delitti oggetto di imputazione ai responsabili l'esistenza dell'aggravante della violazione antinfortunistica.

Ciononostante, la sentenza di legittimità ha escluso la sussistenza della circostanza in discorso, determinando l'inapplicabilità del raddoppio dei termini di prescrizione imposto dall'art. 157, comma 6 c.p.⁴⁵, e ha conseguentemente dichiarato estinti i delitti di omicidio colposo per i quali i ricorrenti erano stati condannati, a causa della prescrizione intervenuta successivamente alla decisione di primo grado.

Il mancato riconoscimento dell'aggravante ha poi determinato il venir meno della legittimazione attiva degli enti costituitisi parti civili nel procedimento penale e, segnatamente, delle associazioni che avevano nel proprio statuto sociale le finalità di tutela prevenzionistica dei lavoratori, oltre agli enti sindacali che avevano avanzato le proprie pretese risarcitorie a seguito delle vittime rimaste uccise dalla violazione antinfortunistica.

essenziale, della autonomia dei plurimi reati di omicidio e la necessità conseguente di verificare che ciascuno di essi sia stato commesso con violazione delle norme prevenzionistiche», Cass. Pen., n. 32899/2021, cit., p. 314.

⁴⁴ Cfr. Cass. Pen., n. 32899/2021, cit., p. 293.

⁴⁵ Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 11 gennaio 2018, n. 6506, sul raddoppio dei termini di prescrizione del delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Cfr. S. TORDINI CAGLI, *Il disastro ferroviario di Viareggio*, cit.

Inoltre, l'esclusione dell'aggravante del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ha determinato l'insussistenza dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231/2001, consentendo alla Cassazione di annullare la sentenza emessa dal giudice di secondo grado proprio nel punto in cui aveva riconosciuto la responsabilità amministrativa da reato delle imprese imputate⁴⁶.

Per concludere, la pronuncia della Corte, con un approccio garantista esposto alla luce dei riflettori dell'attenzione pubblica e mediatica sulla vicenda, si è quindi espressa in modo chiaramente dissonante rispetto al passato e, rimettendo in discussione l'estensione applicativa della tutela antinfortunistica del terzo, lascia insorgere nell'operatore di diritto non solo l'auspicio di una novella riformatrice della materia, ma anche un tempestivo provvedimento delle Sezioni Unite che chiarisca definitivamente la prospettiva ermeneutica del prossimo diritto vivente.

Abstract

Ad oggi, la complessa matrice evolutiva della disciplina prevenzionistica dei luoghi di lavoro impone di non poter più trascurare la tutela dei terzi che, pur non rientrando direttamente nell'orbita dei rischi antinfortunistici, possono restare vittime dell'assordante silenzio legislativo. Nel solco tracciato dalle diverse oscillazioni giurisprudenziali sul punto – interrogatesi sulle molteplici accezioni di 'proximità' dei soggetti che costellano un ambiente lavorativo indubbiamente più fluido rispetto al passato – la questione è stata espressamente risolta dalla pronuncia di legittimità sulla nota vicenda del disastro ferroviario avvenuto a Viareggio nel 2009 (Cass. Pen., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899).

Nel caso di specie, gli eventi lesivi si sono fatalmente riversati sugli abitanti del locus commissi delicti estranei alla sfera di governo del rischio lavorativo e, ciononostante, i giudici di merito non si sono sottratti dal riconoscere nei delitti oggetto di contestazione ai responsabili l'esistenza della circostanza aggravante della violazione antinfortunistica. La riflessione dell'operatore di diritto non può più essere rinviata, poiché gli obblighi di prevenzione e le correlate responsabilità datoriali del d.lgs. n. 81/2008 devono virtualmente fuoriuscire dalla propria sedes materiae e proiettarsi fino a tutelare concretamente ogni 'contatto' con l'ambiente di lavoro, identificando ex ante i margini di esportazione del rischio.

The intricate evolutionary matrix of the accident prevention regulations requires that we can no longer neglect the protection of third parties that, although not directly included within the sphere of safety risks, may be victims of the legislative silence. According to the different case law about the multiple meanings of 'proximity' of the workers in a wider environment than in the past, the question has been expressly raised by the decision on the known railway disaster in Viareggio in 2009 (Cass. Pen., Sez. IV, 6 September 2021, No. 32899).

In this case, the damaging events have fatally hurt the residents of the locus commissi delicti who were not involved in the sphere of labour risk management and the judges of the first two grades of the trial have recognised the accused as responsible of offences aggravated by the violation of accident prevention legislation. The legal expert must therefore reflect today on this subject, because the prevention obligations and related employer responsibilities of d.lgs. n. 81/2008 must virtually project themselves to concretely protect any 'contact' with the work environment, identifying the opportunities to project risk outward.

⁴⁶ Per le motivazioni della pronuncia della prima sezione penale della Corte di Appello di Firenze pronunciatasi, in sede di rinvio, a seguito della decisione emessa dalla Corte di Cassazione, v. Corte App. Firenze, Sez. I Pen., 20 settembre 2022, n. 2719. Sui criteri di imputazione oggettiva della responsabilità da reato dell'ente con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose di matrice antinfortunistica, si suggerisce di v. M. RICCARDI, *La "sfuggente" dimensione oggettiva dell'interesse dell'ente*, in "La Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti", 2018, 2, p. 257 ss.

Parole chiave

Diritto penale, Salute e sicurezza, Tutela del terzo, Normativa antinfortunistica, Prevenzione, Ambiente di lavoro

Keywords

Criminal law, Health and safety, Third party protection, Safety legislation, Prevention, Working environment